



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 49 /2026 Liq. Contr.

Proc. Unit. 189/2025 SUB 1

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Lucio Munaro	presidente relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice
dr. Elena Merlo	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 189-1/2025 r.g.
promossa da

Soligo Daniele (SLGDNL69C24F443H) (rappresentato dall'amministratore di
sostegno Yuri Marchi)

- ricorrente -

con l'avv. Alessandro Dal Bello

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Daniele Soligo (come sopra rappresentato), quale debitore ex art. 2.1,
lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei
propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a
Montebelluna (Tv).



3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso – come successivamente integrata all'esito di decreto interinale del giudice relatore – presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 449.585,08;
- con riguardo all'attivo rilevante, dispone soltanto di un reddito mensile medio complessivo di € 1936,99 (a titolo di provvigione quale agente assicurativo e di compenso quale amministratore di società), e di un'auto stimata in € 2500,00;
- pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci (come integrata in esito a decreto interinale del giudice relatore) risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali nella misura di € 16.258,57 circa. E' stata anche procurata una garanzia personale a prima richiesta, per assicurare in ogni caso il soddisfacimento dei creditori concorsuali, quanto meno nella misura indicata.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio



impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Daniele Soligo (come sopra rappresentato);
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Marina Francescon quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese.

Treviso, 18.6.2026

Il presidente estensore

dr. Lucio Munaro

